



Ferrara, 13.6.2006 – Accordo Sindacale Aziendale Area Comparto -

**"ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA COMPARTO
NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE"**

AREA SPECIALISTICA

Premesso che:

- l'insieme delle strutture sanitarie territoriali è articolato in Distretti;
- il sistema di produzione è rappresentato dai Dipartimenti di Cure Primarie come struttura organizzativa complessa costituita da un insieme di unità operative e di moduli organizzativi;
- l'organizzazione territoriale delle strutture prevede l'erogazione di servizi in punti non riconducibili, tranne in particolari casi, ad un'unica sede di lavoro per il personale area comparto;
- l'assegnazione del personale area comparto per centri di responsabilità nell'ambito delle strutture organizzative appartenenti ai Dipartimenti di Cure Primarie è disomogenea;
- per il coordinamento del personale area comparto è prevista in ogni ambito Distrettuale la presenza di un punto di riferimento locale;
- l'articolazione della Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale garantisce una risposta locale, in forma disomogenea in termini di titolarità ospedaliera o territoriale alle problematiche gestionale del personale area comparto solo per l'area della specialistica ambulatoriale;

SI CONCORDA:

1. di adottare un nuovo modello organizzativo con la conseguente assegnazione al Centro di responsabilità del Dipartimento di Cure primarie, a partire dal 1° luglio 2006, del personale area comparto ivi compresi i coordinatori che svolgono le proprie funzioni all'interno di una struttura organizzativa riconducibile chiaramente alla specialistica ambulatoriale;
2. di prevedere la possibilità, per il personale di cui al punto precedente, di esercitare un'opzione di rientro ad altra struttura organizzativa aziendale, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità interna ordinaria volontaria, compatibilmente con la certificazione dell'idoneità alla mansione risultante agli atti degli uffici competenti. L'opzione va esercitata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ed è valida per 2 anni;

3. di dare atto che i dipendenti che sono assegnati al Dipartimento di Cure Primarie, come sopra esplicitato, compresi coloro che esercitano l'opzione di rientro, sono tenuti a svolgere le proprie funzioni secondo la programmazione di lavoro che può prevedere spostamenti su altre sedi nell'ambito distrettuale e nel rispetto del contesto organizzativo;
4. di stabilire che l'organizzazione delle presenze del personale nelle diverse sedi dell'ambito distrettuale di assegnazione avvenga tenuto conto di:
 - a) possesso della patente di guida;
 - b) eventuale prescrizione con limitazione all'utilizzo del veicolo;
 - c) eventuali disponibilità allo spostamento espresse volontariamente dal dipendente;
 - d) rotazione del personale per gli spostamenti sulle sedi distrettuali.

I dipendenti che a causa delle proprie prescrizioni limitative non possono spostarsi sul territorio, restano comunque assegnati all'Area Specialistica del Dipartimento Cure Primarie e svolgono le attività compatibili con l'organizzazione di tale struttura.

5. di adottare, tramite la figura del Coordinatore di riferimento, procedure di programmazione sia ordinaria che per documentabili situazioni contingenti ed imprevedibili, nel rispetto degli accordi aziendali e della normativa vigente.
6. di riconoscere, con specifico riferimento all'Area Specialistica del Distretto Sud-Est in cui attualmente sussistono due ruoli di coordinamento (Delta-Comacchio), un unico ruolo di coordinamento allo scopo di omogeneizzare i modelli organizzativi e tenuto conto dell'analisi dei dati gestionali esaminati.

Le parti inoltre CONCORDANO che:

- a) per il personale afferente alle strutture organizzative di tipo specialistico-ambulatoriale non chiaramente riconducibili all'Area Territoriale, venga attivato uno specifico Gruppo di Lavoro Aziendale con il mandato di individuare il percorso da attuare e di presentare le proprie conclusioni al tavolo di confronto sindacale da attivare indicativamente entro il mese di settembre 2006.
- b) l'opzione di rientro di cui al precedente punto 2) sarà esercitata dal personale dipendente interessato, dopo il confronto sindacale sulle conclusioni formalizzate dal predetto Gruppo di Lavoro Aziendale.
- c) sui contenuti del presente Accordo e sull'effettiva applicazione nelle Unità Operative, sarà svolto un costante monitoraggio che avrà come riferimento il "Referente per l'Accordo", da individuarsi con successiva nota della Direzione del Dipartimento Cure Primarie.

Ferrara, 13 giugno 2006

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO